



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373

Email: cprimini@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 48 / 2018

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE

Località: Bellaria I.M. - Ambito portuale: Molo di levante del Porto canale (Igea Marina)

Giorno 06 LUGLIO 2018 (Notte Rosa)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTA** la nota prat. 2018 – LT_2288 in data 19.06.2018, con la quale il Comune di Bellaria Igea Marina chiede all'Autorità Marittima competente di esprimere il proprio parere in merito l'occupazione temporanea di un'area demaniale marittima scoperta, situata in ambito portuale (molo di Levante del porto canale), nell'ambito della manifestazione denominata "NOTTE ROSA" del 06.07.2018, per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici;
- VISTO** il foglio prot. n. 12349 in data 25.06.2018, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria esprime il proprio parere favorevole per l'occupazione dell'area demaniale, elencando le misure preliminari di polizia e sicurezza portuale;
- VISTO** il foglio prot. n. 06.03.27/12425 in data 25.06.2018, con il quale la Capitaneria di porto di Rimini esprime il proprio parere favorevole per l'occupazione dell'area demaniale e fornisce le condizioni a cui lo stesso parere è subordinato;
- VISTA** la mail in data 04.07.2018 della Ditta individuale SCARPATO Antonio;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno datata 11.01.2001 n° 559/C.25055 XV-G.U. del 02/02/2001 n. 27, avente per oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTI** gli artt. 17, 30 ed 80 del Codice della Navigazione e l' art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VALUTATA** la necessità, ai fini esclusivi della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, di disciplinare la navigazione e l'uso del mare nello specchio acqueo prospiciente il sito individuato per l'esecuzione del menzionato spettacolo pirotecnico;
- VALUTATA** altresì la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, a tutela della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria provvederà, autonomamente e con un congruo lasso di tempo prima dello svolgimento dell'evento in parola, a richiedere al Comando Marina Nord La Spezia l'emissione di apposito avviso ai naviganti in occasione del giorno interessato dallo spettacolo pirotecnico;

TENUTO CONTO che ai fini dello svolgimento della predetta attività sarà cura dell'organizzazione munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione prevista dalle normative vigenti;

RENDE NOTO

che dalle ore 21.00 del 06.07.2018 alle ore 01.00 circa del 07.07.2018 (comunque fino all'avvenuta cessazione dello spettacolo e relativa ultimazione delle operazioni di bonifica del sito) le aree demaniali marittime scoperte ed i prospicienti specchi acquei siti in ambito portuale (presso il molo di levante del Porto Canale di Bellaria Igea Marina) o ad esso adiacenti, saranno interessate da attività funzionali allo svolgimento di spettacoli pirotecnici eseguiti a cura della Ditta individuale "SCARPATO Antonio", in occasione della manifestazione denominata "**NOTTE ROSA**".

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

- A decorrere dalle ore 21.00 del 06 luglio p.v. e fino alle ore 01.00 del giorno 07 luglio p.v. di cui al RENDE NOTO, nell'area demaniale marittima del molo di levante del Porto Canale di Bellaria, per un'ampiezza di metri 300(trecento) circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio dei fuochi d'artificio, in conformità a quanto riportato in seno all'autorizzazione rilasciata alla Ditta incaricata dell'accensione dal Comune di Bellaria Igea Marina, **è vietato:**
 - transitare, fermarsi o sostare con qualsiasi veicolo;
 - transitare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
 - svolgere qualsiasi attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

- Durante l'accensione dei fuochi previsto dalle ore 23.45 sino alle 01,00 circa, comunque sino al termine della manifestazione, nello specchio acqueo per un raggio di metri 300(trecento) di distanza dall'imboccatura del porto canale di Bellaria, è altresì **vietato:**
 - navigare, ancorare e sostare, con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - svolgere attività di pesca di qualunque natura;
 - svolgere qualsiasi attività comunque connessa all'uso del mare;

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1):

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata ai fuochi, per consentire lo scarico del materiale ed attrezzature necessarie all'accensione dei fuochi, per il tempo strettamente limitato al compimento di tale operazione;
- i mezzi e le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e/o dal personale di vigilanza all'uopo impiegato, adottando eventuali misure/accorgimenti aggiuntivi suggeriti dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Prescrizioni

Il soggetto organizzatore, dovrà predisporre un servizio di vigilanza adeguato, ricorrendo eventualmente all'impiego di personale al servizio di Istituti di vigilanza privati, predisponendo altresì il posizionamento di transenne mobili nei punti critici del molo/zona interessata ove si prevede un maggior afflusso di persone/pubblico interessato allo spettacolo pirotecnico.

Al termine della manifestazione/spettacolo in parola, dovranno essere rimosse eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'evento e ripristinato contestualmente lo stato dei luoghi.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima e di tutela del demanio marittimo assegnate per legge, non esime il Responsabile delle attività in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetta l'attività in parola.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento la predetta manifestazione.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 171/2005;
- b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione tramite e-mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, li _06.07.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.